

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2368/2011

DEL 20/06/2011

Oggetto: **F.E.P. 2007-2013 Misura 4.1 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca.
Accoglimento parziale ricorso gerarchico dell'Associazione Gruppo di Azione
Costiera Sardegna Centro Occidentale.**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando del F.E.P. 2007-2013 Misura 4.1 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca;
- PREMESSO** che ai sensi della misura in oggetto, il 07/12/2010 l'Associazione Gruppo Azione Costiera Sardegna Centro Occidentale (G.A.C.) ha presentato domanda di partecipazione alla selezione di un gruppo per l'attuazione di una strategia di sviluppo sostenibile della pesca. Come da art. 8 del bando, l'istanza è stata presentata in forma cartacea ad ARGEA - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive nonché, via mail, all'indirizzo agr.pesca@regione.sardegna.it;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2368/2011

DEL 20/06/2011

PREMESSO che nella domanda l'Associazione ha dichiarato che il G.A.C. si impegna a cofinanziare l'attuazione della strategia con proprie risorse finanziarie per un importo complessivo di € 2.033.066,00. Pertanto, nel modulo di domanda l'Associazione ha barrato la 2^a casella, dichiarando di allegare le lettere di intenti dei partner del gruppo redatte secondo lo schema di cui all'allegato C del bando;

PREMESSO che il par. 4.1.1 del "Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione PO FEP 2007-2013" dispone che *"per valutare la ricevibilità della domanda presentata, il soggetto incaricato deve verificare (omissis) la presenza e la completezza della documentazione presentata"*;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 9) del bando, recante "Documentazione richiesta per accedere alla misura", nel caso in cui il piano di sviluppo sia finanziato da partner del gruppo, alla domanda deve essere allegata *"lettera d'intenti del partner del gruppo redatta secondo lo schema di cui all'allegato C del presente bando"*;

PREMESSO che la domanda cartacea di partecipazione è pervenuta ad ARGEA priva della lettera di intenti. Inoltre, come si evince dalla nota dell'Assessorato dell'Agricoltura - Servizio Pesca prot. n. 3171 del 22/02/2011, la mail inviata all'indirizzo agr.pesca@regione.sardegna.it, fra l'altro, *"non presenta in allegato la documentazione prevista dal punto 9 del bando (.....)"* in quanto la cartella "Allegati", di estensione rar, risulta vuota;

PREMESSO che con nota n. 995 del 09/03/2011, a firma del Direttore dell'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, è stata comunicata al G.A.C. la non ricevibilità e la conseguente archiviazione della domanda in quanto *"non è stata allegata la documentazione prevista al punto 9 del Bando, in particolare non sono presenti le lettere di intenti (.....) con le quali i singoli partner dichiarano l'impegno irrevocabile a partecipare al cofinanziamento del piano di"*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2368/2011

DEL 20/06/2011

sviluppo locale con un contributo in denaro". Nella nota, inoltre, si informava il G.A.C. della possibilità di presentare ricorso gerarchico avverso la suddetta valutazione;

PREMESSO

che il 14/04/2011 il G.A.C. ha impugnato il provvedimento di archiviazione con ricorso gerarchico nel quale eccepisce che:

- a) il provvedimento non riporta la motivazione della irricevibilità della domanda;
- b) la domanda è stata redatta secondo il facsimile di cui al bando;
- c) la domanda completa è stata inviata in forma cartacea ad ARGEA e, previa scansione in pdf, è stata inoltrata via mail all'Assessorato dell'Agricoltura in formato rar. In particolare, alla domanda è stata allegata una lettera di intenti con la quale il partner GAL Terre Shardana Scarl garantiva la quota di cofinanziamento di € 152.200,00;
- d) il provvedimento di archiviazione viola l'art. 10 bis della L. 241/90 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prima dell'adozione del provvedimento finale;
- e) nel provvedimento non è stata indicata la norma del Bando in base alla quale ARGEA ha ritenuto non ricevibile la domanda;
- f) il provvedimento è illegittimo per violazione dell'art. 8.7 del Bando, ai sensi del quale l'unica ipotesi in cui le domande sono dichiarate non ricevibili si configura quando sono presentate oltre il termine, che viceversa è stato rispettato dal G.A.C. per l'invio sia del formato cartaceo, sia di quello elettronico;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2368/2011

DEL 20/06/2011

g) ai sensi dell'art. 7, punto 2.7 del Bando, la mancanza di accordi vincolanti per il cofinanziamento della strategia con fondi privati comporta quale unica sanzione la mancata attribuzione del punteggio previsto per detto requisito;

h) su un totale di € 649.200,00 di finanziamenti previsti in capo ai soggetti privati del G.A.C. o esterni, la quota del GAL Terre Shardana è di € 152.200,00, mentre i restanti € 497.000,00 deriveranno da cofinanziamenti di privati da individuare mediante la futura pubblicazione di bandi;

per i motivi sopra esposti, nel ricorso il G.A.C. chiede l'annullamento del provvedimento impugnato e la riammissione al Bando.

CONSIDERATO che rispetto a quanto eccepito nel ricorso si può argomentare come segue:

Punto a) : il provvedimento impugnato indica testualmente la seguente motivazione della dichiarazione di irricevibilità e della conseguente archiviazione della domanda: *“non è stata allegata la documentazione prevista al punto 9 del Bando, in particolare non sono presenti le lettere di intenti (.....) con le quali i singoli partner dichiarano l'impegno irrevocabile a partecipare al cofinanziamento del piano di sviluppo locale con un contributo in denaro”*. Pertanto, non è fondato il rilievo di mancanza di motivazione da parte del Ricorrente;

Punto b) : la precisazione non è pertinente in quanto non è stato contestato al G.A.C. l'utilizzo di modulistica diversa da quella allegata al bando;

Punto c) : agli atti dell'Ufficio competente non risulta pervenuta la lettera di intenti che il Ricorrente sostiene di aver trasmesso in allegato alla copia cartacea della domanda. Inoltre, l'Assessorato dell'Agricoltura, con la nota citata (ancorché non richiamata nel provvedimento di ARGEA impugnato dal G.A.C.), attesta che la domanda in formato elettronico ricevuta via mail è anch'essa priva della lettera d'intenti;

Punto f) : l'art. 8.7 del bando ha l'unica funzione di disciplinare le modalità e i termini di presentazione della domanda, e non quello di definire in modo esaustivo le ipotesi di irricevibilità della stessa. Infatti, il "Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione PO FEP 2007-2013", al paragrafo 4.1.3 (pag. 56) stabilisce che *"per valutare la ricevibilità della domanda presentata il soggetto incaricato deve verificare (omissis) la presenza e la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'avviso pubblico"*, cioè del bando. Lo stesso bando, all'art. 10.5, stabilisce che ARGEA *"provvede alla verifica della ricevibilità delle domande. In tale fase deve essere verificata (omissis) la completezza dei dati sulla domanda (verifica la completezza delle informazioni richieste, presenza della firma, presenza in allegato di tutta la documentazione prevista al punto 9...)"*. Inoltre, ai sensi dell'art. 9.1 del bando, nel caso in cui il piano di sviluppo sia finanziato da partner del gruppo, alla domanda deve essere allegata *"lettera d'intenti del partner del gruppo redatta secondo lo schema di cui all'allegato C del presente bando"*. Pertanto, la mancanza della lettera d'intenti in allegato alla domanda costituisce motivo di irricevibilità e di conseguente archiviazione della domanda stessa;

Punti g) e h) - l'art. 6 del bando indica i "Criteri di ammissibilità", cioè i requisiti che devono essere posseduti dai gruppi aspiranti ai sensi del documento "FEP 2007-2013 - Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti", approvato con decreto MiPAF - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura n. 21 del 27/03/2010. In particolare, il punto 6.1 del bando richiede che i gruppi dispongano di *"una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo"*. Pertanto, la presentazione della lettera d'intenti non rileva solo ai fini dell'attribuzione del punteggio, bensì è condizione essenziale per dimostrare che *"il gruppo ha siglato un numero sufficiente di accordi per il*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2368/2011

DEL 20/06/2011

cofinanziamento con fondi privati della strategia proposta dal piano di sviluppo” (art. 7 punto 2.7 del bando);

Punto d) - ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, *“Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. (omissis) Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”;*

Punto e) - ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, *“Ogni provvedimento amministrativo (omissis) deve essere motivato (omissis). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”;*

VISTO il punto 10.3 del bando, ai sensi del quale *“Argea Sardegna - Area di coordinamento Attività Ispettive ricevute le domande di cui al punto 8, provvede, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 40/1990 e successive modifiche, ad avviare tempestivamente il procedimento per la valutazione delle stesse e ad inviarne comunicazione agli interessati”;*

CONSIDERATO che l'Ufficio competente ha ommesso di comunicare al G.A.C. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prima della adozione formale del provvedimento negativo, violando così il disposto dell'art. 10 bis della L. 241/90;

CONSIDERATO che l'Ufficio competente ha violato l'art. 3 della L. 241/90 in quanto non ha specificato nel provvedimento di rigetto le norme poste a fondamento giuridico dello stesso provvedimento di rigetto e archiviazione, limitandosi a richiamare

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2368/2011

DEL 20/06/2011

genericamente il bando e il Manuale delle procedure e dei controlli dell'autorità di Gestione;

RITENUTO che le suddette omissioni abbiano precluso al G.A.C. la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo e di rappresentare le proprie ragioni secondo le disposizioni della L. 241/90;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Associazione Gruppo Azione Costiera Sardegna Centro Occidentale (C.F.: 90043150953), annullando il provvedimento di archiviazione della domanda di partecipazione al bando in oggetto e riammettendo ad istruttoria la domanda ai fini della applicazione della L. 241/90, limitatamente alla valutazione della ricevibilità dell'istanza medesima;

ART. 2 di incaricare il Direttore dell'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive di provvedere alla suddetta istruttoria;

ART. 3 di trasmettere la presente determinazione all'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive affinché la notifichi al Ricorrente;

ART. 4 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni dell'Area competente e della sede legale dell'Agenzia, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato